



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RAFFAELLO SANZIO”

Via Marconi – 60015 Falconara M.ma (Ancona)

Tel. 071.910576 Fax 071.914182

E mail: - anic82400n@istruzione.it

E mail posta certificata anic82400n@pec.istruzione.it

URL: <http://www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.gov.it>

C.F. 80017790421



REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI E I LIMITI

PER LA CONCESSIONE

IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO l'art. 12 della L. n. 517 / 77 che prevede la possibilità che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- Visto l'art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all' Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici;
- VISTO l'art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;
- VISTO l'ar.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
- VISTO il D.L.vo 112/98 che, all'art 139 affida ai Comuni “il piano dell'utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche”
- RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA n. 17 del 16 dicembre 2013

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento intende stabilire modalità, termini e condizioni di utilizzo dei locali scolastici in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati di seguito denominati concessionari

Art. 2 Modalità di concessione

I locali scolastici possono essere concessi mediante accordi (convenzioni, autorizzazioni), stipulate tra:

1. Istituzione Scolastica e il Concessionario,
2. Comune e Concessionario, limitatamente all'uso delle palestre, al di fuori dei giorni e delle fasce orarie riservate alle attività programmate dalla scuola e comunicate al Comune entro il 1° di ottobre di ciascun anno scolastico, a seguito di specifica convenzione tra la scuola e il Comune, che preveda il rispetto delle modalità, termini e condizioni oggetto del presente regolamento

Il Comune redige, sulla base delle convenzioni di cui ai punti precedenti, il piano annuale di utilizzo dei locali scolastici, limitatamente all'uso delle palestre.

Art.3 requisiti per l'assegnazione

I locali scolastici possono essere concessi per usi coerenti con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DI 44/2001 e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, in particolare:

- attività formative integrative rivolte agli alunni e ai genitori degli alunni della Scuola (utenza interna)
- attività sportive rivolte al territorio
- attività formative e culturali rivolte al territorio
- per la palestra LEONARDO DA VINCI le attività di cui sopra potranno essere rivolte, in orario precedente alle 20:30, soltanto a ragazzi della fascia d'età della scuola, quindi prevalentemente ad una utenza interna, considerando che la palestra non ha ingresso autonomo e quindi le attività rivolte ad un'utenza esterna andrebbero ad interferire in misura maggiore con le normali attività istituzionali della scuola che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico, di norma entro le ore 20:30 (attività funzionali all'insegnamento, ecc)

Le attività didattiche e formative proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 4 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, i seguenti impegni:

1. indicare un referente quale responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali verso dell'istituzione scolastica;
2. garantire l'uso diligente, la pulizia e la sorveglianza dei locali scolastici per il successivo riutilizzo da parte della scuola
3. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica, comunicate al referente almeno tre giorni lavorativi prima dell'utilizzo
4. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo, ai sensi dell'art. 50 comma 3 del DI 44/2001
5. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;

Il non rispetto degli obblighi relativi ai punti da 1 a 4 comporta la revoca della concessione

Il non rispetto del punto 5 comporta per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità

Art. 5 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

Il concessionario rimane responsabile in merito all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 5 Usi incompatibili e divieti particolari

- Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.
- È vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere senza autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro; qualora ciò avvenga l'Istituto declina ogni responsabilità;

Art. 8 Modalità di stipula delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Istituto Scolastico e il concessionario sono stipulate nel rispetto del presente regolamento e sono portate a conoscenza del Consiglio di Istituto

F.to
IL PRESIDENTE
Edi Piombetti

F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria Bernardini